

COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 27 del 16/01/2017

Oggetto: **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI (PM 10) ANNO 2017**

IL SINDACO

- PREMESSO che sempre più preoccupante è il fenomeno dell'inquinamento atmosferico riconducibile alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento;
- che tra le sostanze inquinanti più pericolose e dannose per la salute delle persone un rilievo particolare va attribuito alle così dette le polveri sottili (soprattutto il particolato di diametro inferiore a 10 milionesimi di metro, il PM10);
- che il problema dell'inquinamento atmosferico si concentra soprattutto nelle aree metropolitane, dove il traffico, gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici hanno effetti dannosi sulla qualità dell'aria e sulla salute degli abitanti;
- che tale fenomeno coinvolge tutto il pianeta se si tiene conto che le città, dove più alti sono i livelli di inquinamento risultano essere megalopoli quali Pechino, Bangkok e Città Del Messico, ma anche città più piccole, come Ahwaz (Iran), Ulan Bator (Mongolia), Sanadaj (Iran), Ludhiana (India) e Quetta (Pakistan) secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- che, come accennato, uno tra gli inquinanti più pericolosi per l'uomo e più diffusi nelle città è il PM10 causa, secondo i dati stimati dall'Organizzazione mondiale della sanità, di otto mila decessi all'anno nei grandi centri italiani;
- che la maggiore presenza delle "polveri sottili" è riconducibile al traffico urbano, tenuto conto che, da solo, produce più di un quarto del totale delle emissioni e la metà circa degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e del benzene presenti nell'aria;
- che le emissioni inquinanti del traffico veicolare sono dovute alle automobili che contribuiscono, sul totale emesso dal trasporto stradale, per un terzo del PM10, per il 40% circa degli NOx, e per due terzi del benzene e della CO2;
- che i pericoli alla salute derivanti dall'inquinamento atmosferico vanno contrastati con efficaci politiche che siano rivolte ad un cambio di stile nella vita e nei comportamenti personali e collettivi e che ciò può avvenire solo attraverso efficaci politiche di prevenzione e non certo con gli interventi sporadici adottati per far fronte alle ripetute e costanti emergenze e che consistono in iniziative che vanno dalla circolazione dei mezzi a targhe alterne, blocchi del traffico, mezzi pubblici gratis, sino ad invocare la pioggia e il vento necessari al ricambio d'aria, ma senza però attuare alcuna politica concreta e lungimirante;

- che a queste attività il cui scopo è quello di ridurre l'inquinamento riconducibile al trasporto di merci e persone vanno affiancate altre iniziative per la riduzione di polveri sottili prodotte dagli impianti di riscaldamento e dalle industrie attraverso la riduzione della temperatura negli edifici e la riqualificazione degli edifici pubblici nel primo caso e l'applicazione delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) stringenti, come prevedono le norme europee e nazionali e rendere il sistema del controllo pubblico efficace nel secondo;
- CONSIDERATO pertanto che la diminuzione del traffico veicolare privato può attuarsi in modo strutturale e duraturo solo affrontando i temi e le questioni di tutela ambientale attraverso iniziative per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, per il quale invece ci sono stati tagli delle risorse, attuando progetti di mobilità sostenibile, favorendo l'uso dei velocipedi con la conseguente realizzazione di una adeguata rete di piste ciclabili, progettando e realizzando, in ambito provinciale, la metropolitana di superficie, dando concrete ed efficaci soluzioni alternative all'uso del veicolo privato sia per gli spostamenti interni al centro abitato sia per quelli verso quelli vicini;
- RITENUTO che un'efficace politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento da polveri sottili in ambito regionale richiederebbe che provvedimenti alla limitazione al traffico veicolare degli automezzi più inquinanti quali quelli alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (pre euro) euro 1, 2 e 3 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (pre euro) fossero estesi a tutto il territorio marchigiano;
- RICHIAMATE le ordinanze n. 4 del 10/01/2013, n. 11 del 17/01/2014, n. 59 del 05/02/2015 e n. 18 del 21/01/2016, con le quali sono state imposte limitazioni alla circolazione di determinate categorie di veicoli al fine di contenere l'emissione di polveri sottili PM10;
- PRESO ATTO che si rende pertanto necessario adottare e attuare le misure volte a contenere e mantenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa attraverso provvedimenti che pongano limiti alla circolazione dei veicoli considerati più inquinanti, rinnovando i provvedimenti ordinativi adottati con le ordinanze richiamate nel precedente capoverso;
- CONSIDERATO, infatti, che dalle ricerche scientifiche emerge che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 primarie, NO₂ e CO, per quanto riguarda il traffico veicolare, risultano essere gli autoveicoli (inclusi i mezzi commerciali) alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (pre euro) euro 1, 2 e 3 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (pre euro);
- INDIVIDUATO come elemento rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;
- CONSIDERATO che il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia "A" (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui il rischio di superamento è concreto; fascia "B" (il resto del territorio);
- CONSIDERATO che il "*Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente*", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);
- CONSIDERATO che la chiusura al traffico veicolare di alcune categorie di veicoli nei tratti della S.S. n. 16 Adriatica e strade provinciali, ricadenti fuori dai centri abitati e nei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è subordinata alla emissione di ordinanza da parte del Prefetto della Provincia di Ancona al quale viene fatta specifica richiesta ed inviata la presente ordinanza;

- RITENUTO di dover istituire nei centri abitati esistenti nel territorio comunale ed in tutte le altre strade comunali, a partire dal giorno 13/01/2017 nelle fasce orarie 08.30- 12.30 // 14.30-18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana esclusi i giorni di festività che vi ricadono, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute maggiormente inquinanti in base agli studi scientifici;
- CONSIDERATO che l'apporto in termini di emissioni dei mezzi agricoli nella fase di spostamento sulle strade comunali extraurbane è poco significativo in relazione sia al numero di mezzi circolanti che alla lunghezza dei percorsi e sia alla completa estensione a tutto il territorio comunale del provvedimento generale di limitazione del traffico delle altre tipologie di veicoli;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2006 (valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);
- VISTA la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010 (piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente);
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755/2010 (provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – accordo di programma tra Regione Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia “A”);
- RITENUTO di estendere la validità delle limitazioni all'intero territorio comunale, per perseguire in maniera più efficace l'obiettivo di abbattere le polveri sottili;
- RITENUTO di prevedere la validità del provvedimento di limitazione al traffico esclusivamente nel periodo 13/01/2017 – 15/05/2017 e 15/09/2017 – 31/12/2017;
- VISTO l'art.5 della Legge Regionale n.7 del 03.03.1982 (“*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica*”);
- VISTI gli artt.5 comma 3°, 6 e 7 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992 (“*Nuovo Codice della Strada*”);
- VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 (“*Norme in materia ambientale*”);
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- che a partire dal giorno 16/01/2017 e sino al 31/12/2017 nelle fasce orarie: 08.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, sia istituito nei centri abitati del territorio comunale e su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane, il “Divieto di Transito” nei confronti delle seguenti categorie di veicoli:

VEICOLI ORDINARI:

- 1) autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato (FAP);
- 2) veicoli commerciali leggeri $\leq 3,5$ t di MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 3) veicoli commerciali pesanti $>3,5$ t e $\leq 7,5$ t di MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 4) veicoli commerciali pesanti $>7,5$ t e ≤ 14 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 5) veicoli commerciali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;

- 6) veicoli commerciali pesanti >32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 7) trattori stradali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 8) trattori stradali pesanti >32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 9) autobus urbani ed extraurbani diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 senza filtro antiparticolato;
- 10) motocicli >50 cm³ 2 tempi pre Euro;
- 11) ciclomotori ≤ 50 cm³ pre Euro.

M.T.T. = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

VEICOLI SPECIALI:

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici

È consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Ai mezzi agricoli è consentita la circolazione, in deroga al divieto, esclusivamente sulle strade comunali ricadenti fuori dai centri abitati del capoluogo e frazionali.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza:

- automezzi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (nolo con conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle Forze di Polizia;
- veicoli di altri Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche);

ed inoltre:

- veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici degli Enti Locali e dei Servizi Tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua – gas - energia elettrica – telefoni - igiene urbana etc.), esclusi però i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi Enti; auto funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;
- veicoli al servizio e per il trasporto dei disabili;

- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL e idrogeno;
 - veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano, eccettuati gli Euro 0 o pre euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano, mentre attraversano i luoghi di applicazione;
 - veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione del personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio, con le seguenti modalità:
 - A) in caso di unico veicolo, non a norma, a disposizione del nucleo familiare di residenti nel territorio comunale il personale della Polizia Municipale potrà rilasciare permessi per la circolazione indicando gli estremi del veicolo (marca, modello e targa), periodo, orari ed eventualmente il tragitto;
 - B) permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento di attività produttive alle seguenti condizioni e per i seguenti veicoli:
 - 1) il permesso temporaneo avrà forma scritta, conseguirà ad istanza scritta e stabilirà la durata;
 - 2) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;
 - 3) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli;
 - 4) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t diesel Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutivi in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cattimiste o fornitrice con posa in opera;
 - 5) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di fornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 5.
- Sino all'emanazione dell'ordinanza prefettizia, per non creare problematiche alla circolazione, il presente provvedimento si applica limitatamente al solo centro abitato di Senigallia.**

D I S P O N E

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade di questo Comune.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S. La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

(Maurizio Mangialardi)

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE
UFFICIO GESTIONE AMBIENTE
()

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE (Ing. Gianni Roccato)